



DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

**Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta ad Associazioni di Volontariato di cui alla L. n. 266/1991 e ad Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000 finalizzata all'organizzazione di soggiorni estivi rivolti ad anziani autosufficienti - Anno 2016
CIG Z4D19207F8**

Art. 1 - Progetto da realizzare

Con il presente avviso il Comune di Firenze intende realizzare soggiorni estivi per i prossimi mesi di giugno, luglio e agosto rivolti ad anziani autosufficienti di età superiore a 60 anni, residenti nel Comune di Firenze, con la finalità di favorirne l'aggregazione e la socializzazione, contrastarne le condizioni di isolamento e contribuire al loro benessere psicofisico.

Al fine di permettere la fruizione ai soggiorni da parte dei soggetti economicamente più deboli, il Comune garantisce loro un sostegno economico mediante il riconoscimento di una quota di compartecipazione ai costi sulla base alla condizione economica ISEE e procedendo successivamente ad erogare all'associazione affidataria le quote complessivamente riconosciute.

Art. 2 - Natura giuridica dell'avviso

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte dei soggetti partecipanti, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità a presentare il progetto di cui all'art. 1. L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l'affidamento dei soggiorni, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Art. 3 - Normativa di riferimento

- Legge sul Volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266);
- L. 328/2000;
- L. 383/2000;
- Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono essere svolte dalle associazioni di volontariato;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Legge Regionale 26/04/1993 n. 28;
- Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC;
- L.R. 41/2005;
- art 20 - 27 D.lgs. 163/06;
- T.U. n.81/2008;
- L.n.136/2010.

Il servizio oggetto del presente appalto di gara rientra fra quelli di cui all'art. 20 ed Allegato II B del D.lgs. n. 163/2006. La presente gara è pertanto disciplinata dal bando di gara.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale degli operatori utilizzati nel progetto presentato (T.U. 81/08).

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 4 - Oggetto e destinatari della convenzione

Il presente avviso ha per oggetto l'organizzazione di soggiorni estivi quindicinali (n. 14 notti) con pensione completa, in strutture alberghiere di località marine, montane e termali, rivolti agli anziani autosufficienti con età superiore a 60 anni, residenti nel Comune di Firenze, per un totale di circa n. 689 partecipanti, secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella:

PROGETTO DI SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI		
TIPOLOGIA SOGGIORNI	TURNI DI SOGGIORNO	N. PARTECIPANTI (ESCLUSA CAMERA ACCOMPAGNATORE)
Soggiorno marino - VERSILIA	25/6/2016 - 9/7/2016	n.30
Soggiorno marino - VERSILIA	2/7/2016 - 16/7/2016	n.39
Soggiorno marino - VERSILIA	9/7/2016 - 23/7/2016	n.41
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO	2/7/2016 - 16/7/2016	n.30
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO	2/7/2016 - 16/7/2016	n.30
Soggiorno marino - PESARO	9/7/2016 - 23/7/2016	n.51
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO	9/7/2016 - 23/7/2016	n.30
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO	9/7/2016 - 23/7/2016	n.39
Soggiorno marino - PESARO	16/7/2016 - 30/7/2016	n.41
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO	16/7/2016 - 30/7/2016	n.41
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO	16/7/2016 - 30/7/2016	n.45
Soggiorno marino - PESARO	23/7/2016 - 6/8/2016	n. 51
Soggiorno marino - COSTA ADRIATICA DA CERVIA A PESARO	23/7/2016 - 6/8/2016	n. 51
PIAN DEGLI ONTANI	9/7/2016 - 23/7/2016	n.26
PIAN DEGLI ONTANI	23/7/2016 - 6/8/2016	n.26
MOLVENO, ANDALO, FAI DELLA PAGANELLA, FIERA DI PRIMIERO, BRUNICO, CAVALESE, FOLGARIA, PINZOLO, APRICA	16/7/2016 - 30/7/2016	n.24
MOLVENO, ANDALO, FAI DELLA PAGANELLA, FIERA DI PRIMIERO, BRUNICO, CAVALESE, FOLGARIA, PINZOLO	23/7/2016 - 6/8/2016	n.41
PORRETTA, LEVICO, ABANO, ISCHIA	2/7/2016 - 16/7/2016	n.33
PORRETTA, LEVICO, ABANO	9/7/2016 - 23/7/2016	n.20
	TOTALE	n. 689

Il periodo relativo ai turni di soggiorno può variare fino a 3 giorni, in anticipo o in ritardo rispetto alle date indicate.

Il numero di partecipanti per ciascun turno di soggiorno, calcolato sulla base della partecipazione effettiva ai soggiorni anziani dell'anno 2015, deve essere assicurato dalle offerte presentate, ma non comporta impegni ed obblighi di nessun tipo a carico dell'Amministrazione Comunale, qualora vi sia un numero di partecipanti inferiore.

L'associazione può accorpare due o più turni relativi a soggiorni analoghi, sia per tipologia che per periodo, fino a formare un gruppo composto da un massimo di n. 51 persone, al quale deve essere assegnato almeno un accompagnatore.

Art. 5 - Caratteristiche della proposta progettuale

La proposta progettuale deve prevedere quanto di seguito specificato:

Strutture alberghiere:

- a. alberghi con almeno 3 stelle, in regola con le vigenti norme di legge in materia;
- b. alberghi provvisti di ascensore;
- c. le camere singole o doppie uso singole a disposizione degli utenti (non compresa la camera per l'accompagnatore) devono essere:
 - n. 2 camere singole o doppie uso singole per gruppi fino a n. 30 persone;
 - n. 3 camere singole o doppie uso singole per gruppi oltre n. 30 persone;
 - supplemento camere singole o doppie uso singole non superiore al 25% del prezzo/persona della relativa struttura alberghiera.

Situazioni particolari sono valutate e definite congiuntamente tra l'amministrazione comunale e l'associazione;

- a. per le località marine si richiede una distanza dell'albergo dalla spiaggia non superiore a 500 metri, misurabili con il sistema Google Maps (percorso a piedi);
- b. per le località marine in costa adriatica gli alberghi offerti devono essere dotati di aria condizionata o ventilata in tutta la struttura;
- c. per le località montane le strutture alberghiere devono essere ubicate nel centro abitato oppure dotate di frequenti servizi di trasporto, pubblici o dell'albergo.

Servizi:

- presenza di almeno un accompagnatore per ciascun gruppo di soggiorno (formato al massimo da n.51 partecipanti);
- trasferimento A/R da e per Firenze, con Pullman G.T con l'individuazione di almeno due punti di ritrovo e partenza dei partecipanti, per ciascun turno di soggiorno. Detti punti devono comunque essere valutati e concordati con l'Amministrazione in relazione alla composizione dei partecipanti al soggiorno;
- per le località marine, servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 sedie sdraio ogni due ospiti.

Compiti dell'associazione:

L'associazione organizza i soggiorni estivi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto del Regolamento del servizio Vacanze Anziani approvato con delibera del C.C. n 19 del 20/03/2006.

Successivamente al ricevimento del tabulato degli iscritti con integrazione, che hanno la priorità, cura tutte le operazioni di iscrizione degli utenti senza integrazione, presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione in sedi del territorio cittadino ed al momento dell'iscrizione verifica che i richiedenti abbiano i requisiti indicati nel Regolamento del servizio Vacanze Anziani approvato con delibera del C.C. n 19 del 20/03/2006.

L'associazione si impegna ad incaricare volontari e operatori esperti e preparati, in grado di utilizzare il programma informatico messo a disposizione dall'Amministrazione e che deve essere obbligatoriamente utilizzato per le iscrizioni degli utenti non aventi diritto all'integrazione ISEE. A tale scopo, nelle settimane precedenti l'inizio delle iscrizioni, i volontari e gli operatori incaricati si recheranno presso gli uffici per acquisire adeguata conoscenza del programma informatico di cui sopra e per consentire la configurazione del proprio P.C. con la rete interna del Comune di Firenze.

Funzioni accompagnatore:

L'accompagnatore, incaricato dall'associazione, è il referente tra la stessa, il gestore della struttura alberghiera e gli utenti e deve altresì curare tutti gli aspetti concernenti i soggiorni.

Art. 6 - Durata

La convenzione ha per oggetto l'organizzazione e realizzazione delle attività di cui ai precedenti artt. 4 e 5, e decorre dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 30/9/2016.

Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 7 - Rimborso spese

Il rimborso spese all'associazione affidataria è di € 6.000,00, da erogare sulla base della rendicontazione

delle spese di organizzazione e gestione dalla stessa sostenute per l'organizzazione dei soggiorni, comprensive anche, in base all'art. 7 della L. 266/91 e all'art. 30 della L. 383/2000, degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati di cui ai successivi artt. 11 e 12.

Con tale rimborso l'associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Firenze per l'organizzazione di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

L'organizzazione dei soggiorni non comporta rischi di interferenza in quanto si configura come attività intellettuale.

Art. 8 - Soggetti ammessi

I soggetti ammessi alla manifestazione d'interesse sono:

- a. Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte da almeno 6 mesi all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti affidataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 28 dell'Avviso l'eventuale cancellazione dall'albo;
- b. Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte da almeno 6 mesi all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti affidataria.

Art. 9 - Requisiti richiesti

I soggetti di cui al precedente art. 8 devono:

- a. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b. essere iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 4 ex L.R.T. 28/93 (e successive modifiche) oppure al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ex L.R.T.42/2002 (e successive modifiche) e non avere procedure di cancellazione in corso;
- c. possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 per le organizzazioni di volontariato e L. 383/2000 per le associazioni di promozione sociale;
- d. avere un'esperienza di almeno tre anni nell'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani per conto di enti pubblici;
- e. avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso;
- f. avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività di cui al presente avviso;
- g. avere nel proprio statuto i seguenti elementi essenziali:
 - l'assenza di fini di lucro;
 - la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
 - l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Art. 10 - Soggetti esclusi dall'affidamento.

Non sono prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da soggetti che incorrono in una delle situazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Art. 11 - Assicurazione del personale

L'Associazione garantisce che tutto il personale, compreso quello del servizio civile regionale e nazionale, è regolarmente assicurato, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.

L'Associazione per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso l'affidatario può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nel rispetto della disciplina contrattuale di riferimento. A tal fine l'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblica nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 - Assicurazioni infortuni /danni

L'Associazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in ragione dell'attività prestata esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale volontario e dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell'associazione affidataria con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo. In particolare l'Associazione affidataria è tenuta ad attivare, prima dell'avvio della Convenzione, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate, di durata non inferiore alla durata della Convenzione stessa, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente all'attività affidata in convenzione ed adeguati al presente avviso. L'affidatario deve inoltre garantire l'assistenza sanitaria "Non stop" valida anche per persone di età superiore ai 75 anni.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Art. 13 - Termini e modalità per la partecipazione alla manifestazione d'interesse

Il plico, contenente la documentazione richiesta ai punti A e B dell'art. 14, deve pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano, **entro le ore 12:00 del 26 aprile 2016** al seguente indirizzo **Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21- CAP 50127 Firenze (Orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00).**

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibile, non è preso in considerazione.

Per i plichi consegnati a mano o tramite agenzie di recapito fa fede il timbro, con data e ora, del protocollo della Direzione Servizi Sociali.

La busta oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente deve contenere, ben visibile, la seguente dicitura: **Non aprire "Manifestazione d'interesse per l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani autosufficienti - Anno 2016"**.

Il Comune di Firenze declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare la proposta progettuale, devono pervenire al RUP, dott. ssa Annalisa Papini al seguente indirizzo di posta elettronica: annalisa.papini@comune.fi.it, **entro e non oltre il 13 aprile 2016**. Non sono prese in considerazione le richieste di chiarimenti che pervengono alla Direzione Servizi sociali oltre tale termine.

Le risposte sotto forma di FAQ sono pubblicate nel predetto sito internet dell'Amministrazione comunale in forma anonima entro il **15 aprile 2016**.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto sono effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite l'indirizzo il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica o l'indirizzo di posta elettronica certificata

(PEC) specificato dall'Associazione nel mod.1; in caso di indicazione di più modalità per le comunicazioni, l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea. E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel mod.1 per la ricezione delle comunicazioni. L'Amministrazione effettua tutte le comunicazioni ex art. 79 del Codice mediante comunicazione sintetica e rinvia per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.

Art. 14 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Ciascun plico deve contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) e B).

- a. Nella prima busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura "documenti per l'ammissione alla selezione", deve essere contenuta l'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse redatta, in competente bollo, utilizzando il Mod. 1 allegato al presente avviso.
- b. Nella seconda busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura "Proposta progettuale di soggiorni estivi per anziani autosufficienti per l'anno 2016" deve essere contenuta la proposta progettuale redatta utilizzando il Mod. 2 allegato al presente avviso.

L'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse e la proposta progettuale devono, a pena di esclusione, essere firmati per esteso in originale, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'associazione concorrente e ad essi deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

In analogia a quanto disposto dall'art. 74 comma 3 del D. Lgs. 163/06, l'utilizzo dei moduli non è obbligatorio a pena di esclusione dalla selezione, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Art. 15 - Svolgimento della selezione

L'Amministrazione Comunale individuerà l'associazione a cui affidare l'organizzazione dei soggiorni che, a giudizio di una Commissione di selezione allo scopo nominata con apposita determinazione dirigenziale, ha formulato, nell'ambito della manifestazione di interesse, la proposta ritenuta migliore, in base ai criteri di valutazione dei progetti specificati nel successivo art. 16.

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Commissione provvede all'apertura delle buste, alla valutazione delle proposte progettuali pervenute e, al termine della valutazione, individuerà il soggetto prescelto. Segue una determinazione dirigenziale di affidamento del servizio a tale soggetto, salvo verifica del possesso dei requisiti.

E' facoltà del RUP chiedere ai proponenti chiarimenti o precisazioni relativamente alla documentazione presentata per la partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Le procedure di selezione hanno inizio **alle ore 15,00 del giorno 26 aprile 2016** presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze, Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, anche se nessuno dei rappresentanti delle associazioni offerenti sia presente.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione, si svolgono in seduta pubblica. La commissione di selezione, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste con le proposte progettuali, valuta le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione da lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai singoli progetti, determinando il progetto ritenuto migliore.

Art. 16- Criteri di valutazione dei progetti

La Commissione esamina, in una o più sedute segrete, i progetti presentati valutandoli con un massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri specificati nella seguente tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 100
CRITERIO A	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 60
Sub A.1 MODALITA' ORGANIZZATIVE Metodologia seguita per l'organizzazione dei soggiorni anche con riferimento all'impiego di volontari, mettendone in evidenza gli elementi caratterizzanti quali: formazione dei volontari e del personale impegnato nelle attività, forme di pubblicizzazione delle proposte di soggiorno in relazione alla tipologia di utenza, forme di collaborazione con soggetti dell'area sociale operanti sul territorio, soluzioni per facilitare gli anziani come ad es. aiuti negli spostamenti e nelle operazioni di iscrizione. <i>Il punteggio è attribuito sulla base dell'adeguatezza e della qualità delle soluzioni proposte e dell'organizzazione delle attività anche con riferimento all'impiego dei volontari</i>	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 15
Sub A.2 STRUTTURE ALBERGHIERE Caratteristiche da specificare e da documentare mediante materiale pubblicitario e informativo: a. località proposte; b. per i soggiorni montani se le strutture alberghiere sono ubicate nel centro abitato e l'altitudine; c. per i soggiorni marini se le strutture alberghiere sono vicine alla spiaggia per i soggiorni termali se le strutture alberghiere sono vicine agli stabilimenti termali; d. per tutte le strutture alberghiere, la dotazione di sale comuni, e spazi esterni adeguati all'intrattenimento degli ospiti <i>Il punteggio è attribuito sulla base delle località, della ubicazione e delle caratteristiche delle strutture alberghiere offerte</i>	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 25
Sub A.3 ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE INTESA COME ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, INTRATTENIMENTO, ESCURSIONI <i>Il punteggio è attribuito sulla base dell'originalità, della diversificazione e della adeguatezza delle attività proposte rispetto alla tipologia dell'utenza</i>	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20
CRITERIO B	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 10
Sub B.1 CAMERE SINGOLE AGGIUNTIVE Camere singole aggiuntive per struttura alberghiera rispetto a quelle richieste dall'art. 5 punto c.	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 6 n.1 camera aggiuntiva = punti 2 n. 2 camere aggiuntive = punti 4 oltre n. 2 camere aggiuntive = punti 6

Sub B.2 CATEGORIA STRUTTURE ALBERGHIERE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 4 4 stelle = 2 punti oltre 4 stelle = 4 punti
CRITERIO C	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 30
Sub C.1 PREZZO/PERSONA Il prezzo/persona deve essere: a. specificato per ciascun turno di soggiorno indicato nella tabella riportata all'art. 4; b. riferito all'intero periodo di soggiorno ed onnicomprensivo di ogni costo ed onere (imposte e tasse incluse); c. garantire tutte le caratteristiche delle strutture alberghiere ed i servizi di cui all'art. 5. Il prezzo/persona considerato ai fini della valutazione, è pari alla media dei prezzi offerti per ciascun turno e località, ponderata in base al relativo numero di partecipanti riportato nella tabella di cui all'art. 4. N.B. La suddetta media viene calcolata con la seguente formula: (n.partecipanti turno soggiorno x prezzo/persona offerto) + (n.partecipanti turno soggiorno x prezzo/persona offerto) + (idem per ogni turno di soggiorno) / n. complessivo dei partecipanti di tutti i turni di soggiorno	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 30 Il punteggio relativo all'offerta economica è determinato in base al seguente calcolo: $V(x) = P(\min) / P(x) \times 30$, dove $V(x)$ è il punteggio attribuito al prezzo/persona oggetto di valutazione; $P(\min)$ è il prezzo/persona più conveniente presentato dai partecipanti; $P(x)$ è il prezzo/persona oggetto di valutazione.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Punteggio criterio di valutazione A:

Il punteggio attribuito al progetto presentato, sulla base del criterio di valutazione A, viene calcolato attraverso la seguente formula:

$$C(a) = W_i * V(a)_i \quad \text{dove:}$$

$C(a)$ = indice di valutazione del progetto (a) rispetto al criterio di valutazione A;

W_i = punteggio attribuito ai sub - criteri (i) cioè:

per sub. A.1 = 15 punti

per sub. A.2 = 25 punti

per sub. A.3 = 20 punti

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione del progetto (a) rispetto a ciascun sub-criterio (i) variabile tra zero e uno.

Per i sub - criteri A.1 - A.2 - A.3, i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso il seguente procedimento:

- a. Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente al progetto, in relazione ai sub-criteri A.1 - A.2 - A.3, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Distinto	0,8
Buono	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Insufficiente	0

- b. viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, per lo specifico sub-criterio e la media stessa è arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
- c. una volta terminato per tutti i concorrenti, il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo sub-criterio, le stesse sono trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso, i coefficienti sono arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonda alla seconda cifra decimale superiore.

Il punteggio del criterio di valutazione A è dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai sub-criteri A.1 - A.2 - A.3 calcolati con la formula sopra riportata.

La procedura di calcolo di cui al precedente punto c. è effettuata solo nel caso di presentazione di almeno due progetti.

Punteggio criterio di valutazione B:

I punteggi ai sub-criteri B.1 - B.2 sono attribuiti per ciascuna struttura alberghiera offerta, con riferimento al numero delle camere singole, al rapporto accompagnatori/partecipanti ed alla categoria e sono successivamente calcolati facendo la media tra il punteggio ottenuto per ciascun sub-criterio ed il numero complessivo delle relative strutture alberghiere offerte. Il punteggio del criterio di valutazione B è dato dalla somma dei punteggi parziali assegnati ai sub-criteri B.1 - B.2

Punteggio criterio di valutazione C:

Il punteggio al sub-criterio C.1 è assegnato sulla base della formula riportata nella tabella di cui sopra. Nel caso di presentazione di un solo progetto, viene assegnato il punteggio massimo attribuibile.

Per l'assegnazione del punteggio complessivo di ciascun progetto si sommano i punteggi assegnati ai criteri di valutazione A, B e C.

Durante l'esame dei progetti la Commissione è assistita dal un segretario verbalizzante e può avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

Art. 17 - Pagamenti

a) Rimborso spese

Il Comune di Firenze riconosce all'associazione selezionata una somma complessiva di € 6.000,00 quale rimborso per le spese di organizzazione e gestione dalla stessa sostenute per la realizzazione del progetto di soggiorno, somma che deve essere interamente e regolarmente rendicontata. Con tale corrispettivo l'associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al progetto medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di durata naturale del contratto.

b) Erogazione quote integrative

Il Comune versa all'associazione affidataria anche le quote integrative complessivamente riconosciute sulla base dell'ISEE ai soggetti economicamente più deboli che si sono iscritti ai soggiorni, come specificato all'art. 1 del presente avviso.

Art. 18 - Soccorso istruttorio

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, c.2 bis e 46, c.1ter, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste dal presente avviso il concorrente è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria di **€ 40,00**

Il Comune di Firenze assegna al concorrente il termine di 3 giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La risposta oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, agli effetti di quanto previsto dagli artt. 38 commi 2 bis, 46 co. 1, 46 co. 1 ter del Codice, costituisce tardivo adempimento e comporta l'esclusione della selezione. Analogamente, in caso di inutile decorso del predetto termine, il concorrente è escluso dalla selezione. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, questa Amministrazione, si attiene alle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC del 8.1.2015 n. 1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, reperibile sul sito:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=5957>

In caso di accertamento di mancanza, incompletezza o irregolarità di elementi e dichiarazioni essenziali, il concorrente è invitato alla regolarizzazione mediante la modalità di comunicazione specificata dall'associazione nel Mod. A, ove sono indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni ed al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 giorni solari) fa fede la data della mail o del fax.

La sanzione di cui all'art. 38, c.2 bis, del Codice deve essere versata entro il termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento di soccorso istruttorio e con le modalità ivi indicate.

Non possono essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i seguenti **inadempimenti o irregolarità “insanabili”**, come chiarito anche nella determinazione ANAC n. 1/2015:

- a) carenza sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della istanza;
- b) istanza pervenuta fuori termine;
- c) istanza pervenuta in plico con lacerazioni tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art. 19 - Disposizioni varie

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dalla procedura di avviso. Gli atti della presente manifestazione d'interesse non vincolano l'Amministrazione, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di selezione, affidare o meno il progetto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

I soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse restano vincolati alla propria proposta per 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente avviso.

E' vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti della selezione, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Firenze, senza che agli stessi spettino compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'organizzazione dei soggiorni.

Art. 20 - Informazioni complementari

Il presente avviso e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

Eventuali rinvii del giorno della selezione ed eventuali successive sedute, sono comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet :

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

L'affidamento, che risulta dal relativo verbale, è immediatamente impegnativa per il solo affidatario ed è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.

La stipulazione della convenzione è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all'art.3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e all'art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Art. 21 - Privacy e accesso atti

L'affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E' responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare l'affidatario si impegna ad utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali anche su supporto informatizzato messi a disposizione dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, secondo le regole e modalità previste dal D.L. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento ai dati relativi agli utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio dell'organizzazione dei soggiorni l'affidatario, deve fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. Il Responsabile individuato accetta la nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze nella scheda conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali.

In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intende responsabile privacy il rappresentate legale dell'associazione.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell'art. 79 comma 5-quater del Codice, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i casi di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art.13, presso la Direzione Servizi Sociali viale de Amicis n.21 Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 del Codice.

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del Codice, il soggetto concorrente ha l'obbligo d'indicare, le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del Codice. A tal fine, deve rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.

Qualora il soggetto concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo sono da intendere come interamente accessibili.

La stessa motivata e comprovata dichiarazione deve essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in caso contrario, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni è da intendersi come interamente accessibile.

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto "Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 del Codice costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 DPR 184/2006, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di valutare comunque le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della L. 241/1990 e del DPR 184/2006).

Art. 22 - Clausola compromissoria e procedure di ricorso

È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento. Ai sensi dello stesso comma 1 - bis è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs 104/2010. Eventuali ricorsi possono essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, termini indicati dall'art. 120 del citato d.lgs., 5° comma.

Art. 23 - Norme in materia prevenzione, repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla selezione.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolve di diritto o decade in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'associazione contraente del suindicato "Regolamento".

L'associazione deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla Amministrazione con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante,

dell'associazione. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

L'Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante dell'associazione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Art. 24 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi articoli, a garantire la regolare e puntuale organizzazione dei soggiorni estivi secondo quanto previsto nel presente avviso, nella proposta presentata e nella convenzione, in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica.

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procede alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario, per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni. L'affidatario si obbliga, inoltre, a dimostrare, in qualsiasi momento su richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisisce, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'affidatario nei confronti dei propri dipendenti.

L'affidatario si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

L'affidatario solleva il Comune di Firenze da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'affidatario stesso.

Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 25 - I Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità

Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'affidamento;
- b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, la Direzione predispone adeguati e specifici strumenti e azioni ed ha la facoltà di effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, al fine di verificare la conformità dell'attività fornita dall'affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni stabilite in convenzione. In questo caso l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Art. 26 - Sospensioni e interruzione del servizio

L'affidatario non può sospendere l'organizzazione dei soggiorni estivi in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune e l'eventuale sospensione per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni dell'organizzazione, il soggetto affidatario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso il soggetto deve

impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l'interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia dell'associazione come dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 27 - Inadempienze,

Le attività oggetto del presente avviso devono essere eseguite secondo le modalità indicate e nel progetto presentato in sede di offerta. In caso di divergenza tra le modalità di svolgimento delle attività e le modalità specificate nell'avviso e nella convenzione, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se non pervengono le stesse nel termine sopra indicati, o nel caso non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate le seguenti penali:

- **mancata effettuazione di uno degli obblighi stabiliti nell'avviso e nella convenzione: euro 250;**
- **mancata effettuazione di una delle azioni offerte nella proposta progettuale: euro 250;**
- **mancata collaborazione con la Direzione Servizi Sociali: euro 200.**

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità previste dal successivo art. 28 oltre alla richiesta di risarcimento danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento danni e spese sono recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

Art. 28 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto dell'affidamento

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dell'organizzazione dei soggiorni estivi oggetto del presente Avviso e, nell'esecuzione dell'organizzazione medesima, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari nonché alle disposizioni emanate dal Comune di Firenze o dalla Regione Toscana.

Qualora si verificano uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente Avviso il Comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere l'affidamento nel caso di gravi inadempienze da parte dell'affidatario.

Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui l'affidatario:

- a) fa trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito dall'Amministrazione per uniformarsi alle condizioni stabilite nel contratto e nel presente Avviso nei casi di accertata difformità dell'esecuzione;
- b) cede o subappalta l'organizzazione dei soggiorni;
- c) non presenti i documenti richiesti ai termini di legge;
- d) il legale rappresentante dell'associazione affidataria sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- e) interrompe le prestazioni senza giustificato motivo. In tal caso l'importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter contrarre nel futuro con l'Amministrazione;
- f) violi gli obblighi concernenti i diritti di privativa e gli obblighi di riservatezza.

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, sono addebitati all'affidatario.

In ogni caso, il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di risoluzione del contratto l'associazione si impegna a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dei soggiorni. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata A/R.

In tal caso il Comune è tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. che trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'affidatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è rilasciata dal rappresentante legale dell'associazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il Codice identificativo gara (CIG).

Art. 30 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione è la dott.ssa Annalisa Papini (tel.055/2616865 e-mail annalisa.papini@comune.fi.it).

Art. 31 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.